



ATTO N. 656

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 461 del 16.5.2001)

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15.11.1999, n. 30
(Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali
recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed
integrazioni della legge regionale 18.11.1998, n. 37 (Norme in materia di
trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997,
n. 422”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 29.5.2001*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 30.5.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLE LL.RR. 15 NOVEMBRE 1999 N.30 -SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA MEDIANTE ABROGAZIONE DI LEGGI REGIONALI RECANTI DISPOSIZIONI NON PIU' APPLICABILI- E 18 NOVEMBRE 1998 N.37

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

16/05/2001

n.

461

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore		X
SERENI MARINA	Assessore		X

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : DI BARTOLO FEDERICO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale delle Politiche Territoriali avente per oggetto: "Modificazioni e Integrazioni delle LL.RR. 15 novembre 1999 n. 30 "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili" e 18 novembre 1998 n. 37 " Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva da parte delle aziende e dagli Enti concedenti;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;


A voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni e Integrazioni delle LL.RR. 15 novembre 1999 n. 30 "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili" e 18 novembre 1998 n. 37 " Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Federico Di Bartolo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: 



Disegno di legge:

Modificazioni e Integrazioni delle LL.RR. 15 novembre 1999 n. 30 "Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili" e 18 novembre 1998 n. 37. " Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422



RELAZIONE

Con il presente disegno di legge si rende necessario intervenire normativamente in materia di sanzioni pecuniarie a carico degli utenti sprovvisti di titoli di viaggio a bordo degli autobus per colmare il vuoto legislativo che si è venuto a creare a seguito dell'abrogazione della L.R. 24/91 e della L.R. 10/95

Nello specifico si evidenzia quanto segue:

con l'art.10, della L.R. 24/91 sono state previste sanzioni pecuniarie a carico degli utenti sorpresi a bordo degli autobus senza biglietto o abbonamento e sono stati fissati i limiti delle relative sanzioni pecuniarie. (da lire 30.000 a lire 180.000 per i biglietti a tariffa ordinaria da lire 4.000 ad un massimo di lire 12.000).

Successivamente con l'art. 1 della L.R. 42/97, di modifica della L.R. 10/95, sulla base delle norme di cui alla L.R. 24/91, sono state disciplinate le modalità dell'accertamento delle violazioni di cui trattasi.

Infine con L.R. 37/98 e successive modificazioni ed integrazioni, artt. 18 e 19, sono state trasferite alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia sanzionatoria relative ai servizi di T.P.L. di competenza e con l'art. 35 è stata abrogata la L.R. 10/95, (ad esclusione degli artt. 10 e 11 e degli artt. 7.9 e 13/bis "che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003").

E' di tutta evidenza che per effetto dell'abrogazione delle LL.RR. 24/91 e 10/95 si pone con urgenza la necessità di richiamare in vita tutte quelle norme che possano consentire alle aziende di applicare legittimamente sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti sprovvisti di titoli di viaggio nelle misure e con le modalità già fissate con le norme sopra richiamate.

In altri termini si tratta di ripristinare la vigenza dell'art. 10 della L.R. 24/91 e l'art. 9 bis della L.R. 10/95. A tal fine si propone il disegno di

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

legge allegato con cui viene modificata la lettera ss) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 30/99 escludendo dagli effetti abrogativi l'art. 10 della L.R. 24/91 e integrata la lettera c) del comma 1 della L.R. 37/98 ripristinando la vigenza dell'art. 9 bis della L.R. 10/95.





Disegno di legge: “Modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 15 novembre 1999, n. 30 – Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili – e 18 novembre 1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422-”.

Art. 1.

(Integrazione dell'articolo 10, comma 1, lettera ss) della l.r. 30/99)

1. Alla lettera ss) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, dopo le parole “interesse regionale” è aggiunto: “, ad eccezione dell'articolo 10”.

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, con riferimento alla modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo.

Art. 2.

(Integrazione dell'articolo 35, comma 1, lettera c) della l.r. n. 37/98)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2000, n. 42, articolo 3, comma 1, dopo le parole “ad esclusione degli articoli” e prima del numero “10”, è aggiunto “9 bis”.

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'articolo 9



bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, come aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42, con riferimento alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge regionale 24/1991.

Art. 3
(Applicazione)

1. Le norme la cui vigenza è ripristinata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, comma 2, si applicano agli illeciti amministrativi contestati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore, rispettivamente, delle leggi regionali 30/1999 e 37/1998 e l'entrata in vigore della presente legge.



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 7619

Perugia

15 MAG. 2001

Al Direttore alle
Politiche Territoriali, Ambientali
e Infrastrutture
Ing. Luciano Tortoioli
S e d e

Oggetto: Proposta di disegno di legge: "Modificazioni ^{e integrazioni} delle leggi regionali 15 novembre 1999, n. 30 – Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili – e 18 novembre 1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 4578/I del 10.05.2001, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 15.05.2001 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, con gli emendamenti concordati con la rappresentante di codesta Direzione, Dott.ssa Anita Serio.

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. *Mario* Rufini

Allegato: Proposta di disegno di legge